

ORIGINALE



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI MONZA  
Sezione III Civile

**Delle Procedure Concorsuali ed Individuali**

Il Tribunale di Monza, Sezione III Civile, composto dai magistrati

Presidente

Giudice

Giudice relatore

Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata sopra emarginato promosso da

.....  
rappresentato e difeso  
dall'Avv. Monica Pagano (C.F. PGN MNC 82T 58B 157P) del Foro di Milano (pec:  
monica.pagano@milano.pecavvocati.it)

**CONCLUSIONI**

*"alla luce di quanto sin qui premesso il sig. .... come sopra rappresentato, difeso e domiciliato CHIEDE che l'Ill.mo Tribunale adito, previo ogni incombente di rito e ogni provvedimento opportuno, VOGLIA 1) dichiarare l'apertura della procedura di liquidazione controllata del suo patrimonio, nei termini proposti dallo stesso e validati dal Gestore della Crisi nominato Dott. .... 2) nominare il Liquidatore, confermando l'incarico per economicità processuale, al Gestore già designato dall'O.C.C Dott. .... ; 3) disporre che dal momento della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive da parte dei creditori aventi titolo a causa anteriori; 4) ordinare la consegna o il rilascio dei beni rientranti nel patrimonio oggetto di liquidazione controllata; 5) disporre idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto, nonché la trascrizione del decreto a cura del Liquidatore, nei pubblici registri 6) fissare i limiti di cui all'art. 268, comma 4, D.lgs. 14/2019 tenendo presente le esigenze mensili del ricorrente, come meglio evidenziate nella relazione particolareggiata del Gestore."*



### **Ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con ricorso depositato in data 14 ottobre 2022 ha chiesto, ai sensi dell'art. 268, comma 1, CCII, l'apertura della procedura di liquidazione controllata. Al ricorso è stata allegata la relazione redatta dal Gestore della Crisi, Dott. il quale ha esposto la propria valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ed ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.

A seguito del decreto del 21 dicembre 2022, il ricorrente ha depositato, in data 3 febbraio 2023, integrazione al ricorso ed il Gestore integrazione alla relazione, sviluppando i temi istruttori indicati dal Tribunale e producendo i documenti richiesti.

✓ **La giurisdizione**

Sussiste la giurisdizione italiana, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) 2015/848 del 20 maggio 2015 e va dichiarata la natura principale della presente procedura ai sensi dell'art. 26 comma 4 CCII, atteso che dal ricorso e dalla relazione del Gestore emerge che il COMI, presuntivamente individuato nel luogo di residenza abituale del debitore, è sito in Italia da almeno sei mesi antecedenti il deposito della domanda di apertura, in mancanza di elementi contrari all'operare della presunzione posta dall'art. 3 comma 1 paragrafo 4.

✓ **La competenza**

Sussiste la competenza del Tribunale di Monza, ai sensi dell'art. 27, comma 2, richiamato dall'art. 65 del CCII, poiché il ricorrente risiede nel Comune di ricompreso nel circondario del Tribunale adito.

✓ **L'adeguatezza delle produzioni documentali e della relazione del Gestore**

Va considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura della liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2 CCII, è soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario, in particolare alla disciplina prevista per la liquidazione giudiziale all'art. 39, nei limiti di compatibilità.

Nel determinare il contenuto della clausola di compatibilità deve farsi applicazione dei principi generali stabiliti dal Codice, tra i quali il dovere di buona fede e correttezza, richiamato all'art. 4, che impone al debitore di illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo tutte le informazioni necessarie e appropriate rispetto allo strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza prescelto.

Nel dovere di correttezza rientra il dovere di cooperare con gli organi della procedura, affinché questa raggiunga i propri scopi, ossia liquidare il patrimonio del debitore (art. 2 comma mbis), con attenzione anche al tema della ragionevole durata (art. 5 comma 4).

L'individuazione del corredo documentale minimo si determina, dunque, non solo in relazione alla necessità per il Tribunale di verificare i presupposti di cui all'art. 268 e 269 CCII, ossia il ricorrere del sovraindebitamento e l'esclusione delle altre procedure di risoluzione della crisi e dell'insolvenza, bensì anche tenendo presente la portata di questo obbligo, che ha ricadute sul vaglio di attendibilità e completezza dell'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore fornita dal Gestore della Crisi.

L'obbligo di trasparenza e cooperazione opera dunque nei confronti di tutti gli organi della procedura, il Gestore ma anche il Tribunale, il G.D. responsabile dell'adozione dei



provvedimenti iniziali ex art. 268 comma 4 e il nominando liquidatore, tenuto alle attività preliminari ex art. 272.

A seguito delle richieste di integrazione ufficiose, il debitore e il Gestore della Crisi hanno depositato ovvero illustrato nel corpo del ricorso o della relazione integrativa, la documentazione e le informazioni richieste dagli artt. 39, 4, 268 e 269 CCII.

La relazione del Gestore, all'esito dell'integrazione, è adeguatamente motivata, corroborata dai documenti prodotti e rispondente ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, CCII. In particolare, a seguito dell'integrazione documentale, è stata effettuata un'attenta disamina degli estratti dei conti correnti degli ultimi cinque anni e una compiuta ricostruzione della situazione economica attuale ed effettiva del debitore.

In particolare, sono state prodotte:

- 1) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, accompagnate dalla produzione degli estratti dei conti correnti bancari e/o postali degli ultimi cinque anni, anche in funzione delle valutazioni spettanti al liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274 CCII;
- 2) la relazione sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria aggiornata alla data del deposito;
- 3) l'inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo stato particolareggiato ed estimativo delle attività), necessario ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2, lett. e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, CCII;
- 4) la idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi o, quantomeno, l'esito della richiesta effettuata dall'O.C.C. ai sensi dell'art. 269 comma 3 del Codice;
- 5) l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei crediti e delle rispettive cause di prelazione nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse del titolo da cui sorge il diritto, con apposita indicazione del domicilio informatico digitale di coloro tra questi che ne sono muniti;
- 6) la relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione, di cui all'art. 94 comma 2, compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274 CCII;
- 7) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia, ai fini della tempestiva adozione da parte del G.D. del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4, lett. b) CCII);
- 8) la documentazione ulteriore richiesta dal Tribunale a fronte di lacune e incongruenze emergenti dall'esame della prima relazione sulla consistenza dell'attivo del ricorrente (a titolo esemplificativo, dichiarazione dei redditi mancante, estratti conto, dichiarazione del debitore, sotto la propria responsabilità, dell'assenza di beni mobili e immobili all'estero, specifica determinazione del reddito effettivo).

✓ **L'assenza di preclusioni all'esame nel merito della domanda di liquidazione.**

Il debitore non è imprenditore soggetto alla disciplina della liquidazione giudiziale, atteso che lo stesso è assunto come lavoratore dipendente presso s.a.s. dal 1° maggio 2015 a tempo pieno e indeterminato con la qualifica di "necroforo" e la mansione di "autista necroforo" (cfr. docc. 4 – comunicazione obbligatoria trasformazione contratto – e 5 – buste paga – allegati al ricorso). Le società di persone riferibili al debitore risultano entrambe



cancellate da oltre un anno (in particolare, una il 6 ottobre 2014 e l'altra il 14.08.2019) come da documentazione in atti (docc. 6, 9 e 10 allegati al ricorso). Pertanto è esclusa l'applicabilità del diverso istituto della liquidazione giudiziale ovvero della liquidazione coatta amministrativa o di altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCI il debitore è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio.

✓ **I presupposti per l'apertura della procedura: il sovraindebitamento.**

Ricorre altresì il presupposto oggettivo del sovraindebitamento, come definito dall'art. 2, comma 1, lett. c), CCII, nella forma dell'insolvenza, attesa l'oggettiva insufficienza dei redditi maturandi tempo per tempo e del valore di liquidazione dei pochi beni mobili posseduti a consentire il regolare e integrale pagamento dei debiti assunti.

Alla luce dell'integrazione del ricorso e della relazione del Gestore della crisi appaiono superati i rilievi circa la probabile incapacienza del debitore, svolti in sede di decreto del 23 dicembre 2022.

Dai dati esposti nella domanda, successivamente verificati dal Gestore della Crisi, risulta un'esposizione debitoria del ricorrente risulta un'esposizione debitoria pari ad € 105.825,57, comprensivi dei costi prededucibili maturati in funzione della procedura, come di seguito dettagliati:

a) crediti prededucibili

Creditore Istante	Importo	categoria
Professionista/OCC - importo a saldo	2.599,64	preded.
	<u>2.599,64</u>	

b) crediti al privilegio mobiliari

Creditore Istante	Importo	categoria	Grado	Privilegio
	2.188,68	priv. Mob.	Ante I	art. 2751 bis n.2; art. 2777 lett. b) c.c.
	2.188,68	priv. Mob.	Ante I	art. 2751 bis n.2; art. 2777 lett. b) c.c.
	11.242,32	priv. Mob.	VIII	art. 2753-2754; art. 2778 n.8 c.c.
	2.107,29	priv. Mob.	VIII	art. 2753-2754 (50%); art. 2778 n.8 c.c.
	1.297,05	priv. Mob.	XVIII	art. 2752 I co; art. 2778 n.18 c.c.
	143,52	priv. Mob.	XIX	art. 2752 III co; art. 2778 n.19 c.c.
	1.652,00	priv. Mob.	XIX	art. 2752 III co; art. 2778 n.19 c.c.
	538,40	priv. Mob.	XIX	art. 2752 III co; art. 2778 n.19 c.c.
	430,61	priv. Mob.	XX	art.2752 IV co.; art. 2778 n.20 c.c.
	<u>21.788,55</u>			

c) crediti al chirografo



Creditore Istante	Importo	categoria
	8.329,82	chirografo
	496,78	chirografo
	21.508,88	chirografo
	50.000,00	chirografo
	1.101,90	chirografo
	<b>81.437,38</b>	

Con riferimento all'attuale situazione economica, patrimoniale e finanziaria, il ricorrente:

- A. non risulta titolare di diritti reali immobiliari (cfr. doc. 15 sub. 9 allegato al ricorso – ispezioni ipotecarie e catastali -);
- B. possiede il seguente bene mobile registrato: veicolo \_\_\_\_\_ a gasolio, immatricolato il 31.07.2007 (cfr. doc. 18 allegato al ricorso – visura PRA);
- C. possiede mobili e arredi come elencati con sommaria valutazione effettuata dal Gestore della crisi (cfr. pagina 6 dell'integrazione alla relazione particolareggiata);
- D. è titolare del conto corrente Conto corrente n. \_\_\_\_\_ avente saldo attivo al 22/09/2022 per € 177,52;
- E. quanto ai redditi, lo stipendio attestato dall'O.C.C. all'esito dell'analisi delle buste paga, delle dichiarazioni dei redditi e degli estratti di conto corrente del debitore, al netto del pignoramento notificato dalla società \_\_\_\_\_ (di cui si dirà *infra*), è pari a € 2.785,50 mensili (pagg. 7 e 8 relazione integrativa).

Il ricorrente ha esposto le seguenti spese per il sostentamento del nucleo familiare composto dalla moglie disoccupata e dalle due figlie minori:

spese dichiarate dal debitore	mensili	mesi	annuali
locazione Immobiliare	400,00	12	4.800,00
Spese condominiali	140,00	12	1.680,00
mensa scolastica	230,00	12	2.760,00
altre spese attività figli	25,00	12	300,00
energia elettrica e gas	95,00	12	1.140,00
Manutenzione auto	16,67	12	200,00
Assicurazione rc auto	38,33	12	460,00
bollo auto	10,00	12	120,00
Tari (imposte e tasse annuali)	8,33	12	99,96
Carburanti	100,00	12	1.200,00
Spese sostentamento (spese alimentari e altro)	450,00	12	5.400,00
telefoniche mobili-abbonamenti vari	60,00	12	720,00
rinnovo permesso di soggiorno	17,92	12	215,04
spese mediche personali	150,00	12	1.800,00
cosmetica vestiario	100,00	12	1.200,00
	<b>1.841,25</b>		<b>22.095,00</b>

L'OCC ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dalla ricorrente a corredo della domanda, documentazione che consente di ricostruire in modo esaustivo la condizione patrimoniale e reddituale del debitore, nonché l'ammontare dei debiti, ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.

✓ **L'apertura della procedura di liquidazione controllata familiare: i comandi giudiziali.**



Per quanto detto, sussistono tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente e, ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b), CCII, il gestore designato dall'OCC deve essere nominato liquidatore.

Può invece essere omesso l'ordine previsto dall'art. 270, comma 2, lett. c), poiché trattasi di domanda proposta dallo stesso debitore ed i documenti oggetto del comando, segnatamente l'elenco dei creditori, sono già stati depositati.

Deve considerarsi poi che effetto automatico dell'apertura della procedura è il divieto di inizio o prosecuzione delle esecuzioni individuali o cautelari, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII.

Quanto all'assegnazione forzata del quinto dello stipendio ottenuta dal creditore Axator S.p.A., ritiene il Tribunale che tale cessione coattiva dei crediti futuri del ricorrente non possa considerarsi efficace nei confronti del liquidatore nominando e dei creditori concorsuali perchè:

- per un verso, trattasi di cessioni relative a crediti futuri – stipendi - integralmente appresi alla liquidazione controllata per effetto dello spossessamento derivante dall'apertura della procedura, la cui universalità e concorsualità è sancita dal combinato disposto degli artt. 270 comma 5 (che richiama le disposizioni sul procedimento unitario di cui al titolo III oltre agli artt. 143, 150 e 151 CCII) e dell'art. 268 comma 4 CCII ed espressamente derogata soltanto dal provvedimento del Giudice che indica quali somme siano necessarie al mantenimento;
- per altro verso, come condivisibilmente ritenuto dal Tribunale di Verona (sentenza del 05/10/2022 nel proc. 22/2022), deve assicurarsi che non siano realizzate in costanza di procedura deroghe al principio della *par condicio creditorum* in favore di creditori chirografari.

Esclusa la persistente operatività dell'assegnazione forzata e considerato che la determinazione della quota di stipendio esclusa dalla liquidazione compete al Giudice delegato (arg. ex artt. 270 e 146 CCII), il quale provvederà come da separato decreto, si ordina al datore di lavoro ai sensi dell'art. 270 comma 2 lett. e) di corrispondere ("*consegnare*") sul conto corrente che il liquidatore aprirà e comunicherà le somme eventualmente eccedenti quelle necessarie al mantenimento, iniziando dalla mensilità corrispondente alla pubblicazione della presente sentenza e pedissequo decreto, rimanendo il residuo dovuto al ricorrente.

Con riguardo alla durata della procedura di liquidazione controllata deve osservarsi, in adesione a quanto già ritenuto dal Tribunale di Verona (sentenza del 05/10/2022 nel proc. 22/2022) e in precedenti di questo Tribunale, che, pur non essendovi più una disposizione corrispondente all'art. 14 *undecies* L. 3/2012, la procedura non potrà chiudersi finché vi siano dei beni da liquidare a soddisfacimento dei creditori e che pertanto, ove la liquidazione dei beni non sia terminata nei tre anni dalla dichiarazione di apertura, data a partire dalla quale dovrà essere valutata la richiesta di esdebitazione, sarà possibile proseguire nelle attività e nell'eventuale apprensione dello stipendio, posto che anche l'apprensione di quote di reddito del debitore rientra nella nozione di "liquidazione dei beni".

P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art. 270 CCII,



- 1) **dichiara** aperta la procedura di liquidazione controllata di
- 2) **nomina** Giudice Delegato per la procedura la Dott.ssa
- 3) **nomina** liquidatore il Dott.
- 4) **assegna** ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, CCII;
- 5) **ordina** al debitore ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione e, in particolare, ordina al datore di lavoro del debitore di corrispondere lo stipendio del debitore, comprensivo della somma sino ad ora trattenuta per il pignoramento presso terzi, escluse le somme che verranno quantificate dal g.d. con separato provvedimento, sul conto corrente intestato alla procedura i cui estremi verranno forniti tempestivamente dal liquidatore;
- 6) **autorizza** il debitore a mantenere un conto corrente al fine di poter gestire le somme disponibili a titolo di mantenimento del nucleo familiare con la precisazione che dovrà essere consentita al liquidatore la visibilità del conto al fine di effettuare i controlli di competenza;
- 7) **dà atto**, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII, che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
- 8) **dispone** che il liquidatore:
  - pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Monza o del Ministero della Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la privacy per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti;
  - trascriva la presente sentenza presso gli Uffici territorialmente competenti in relazione ai beni immobili offerti in liquidazione;
  - proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272, comma 1, CCII;
  - proceda, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, alla redazione dell'inventario di tutti i beni soggetti alla liquidazione e individuati nell'integrazione alla relazione in



conformità al disposto dell'art. 268 comma 4 e alla predisposizione del programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII;

- proceda all'apertura di un conto corrente intestato alla procedura nel quale verranno versate le somme eccedenti la porzione di stipendio che verrà quantificata con separato decreto del g.d. nonché le somme derivanti dalla liquidazione dei beni;

- predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270, comma 2, lett. d) CCII, la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma 1, CCII;

- verifichi periodicamente il conto corrente mantenuto dal debitore per la gestione delle somme necessarie al mantenimento del nucleo familiare, segnalando eventuali anomalie;

- informi immediatamente il Giudice Delegato delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocatorie da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale del debitore e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII;

- segnali al G.D. con congruo anticipo l'approssimarsi del termine triennale previsto dall'art. 282 c.c.i.i., predisponendo con l'occasione un'informativa dettagliata sui temi di cui all'art. 280 comma 1 lett. b) e c) e in particolare sulla genesi e sull'evoluzione del sovraindebitamento.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione urgente della presente sentenza a parte debitrice, nonché all'OCC e al Liquidatore nominato.

Così deciso in Monza nella camera di consiglio del giorno 1° marzo 2023.

Il Giudice relatore

Il Presidente





ORIGINALE



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI MONZA**

**Sezione III Civile**

**Delle Procedure Concorsuali ed Individuali**

Il Tribunale di Monza, Sezione III Civile, composto dai magistrati

Presidente

Giudice

Giudice relatore

Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata sopra emarginato promosso da

\_\_\_\_\_ rappresentato e difeso dall'Avv. Monica Pagano (C.F. PGN MNC 82T 58B 157P) del Foro di Milano (pec: monica.pagano@milano.pecavvocati.it)

**CONCLUSIONI**

*"Alla luce di quanto sin qui premesso, il Sig. Jahhar Abdelfattah, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, riportandosi al proprio ricorso, e a quanto depositato in atti; CHIEDE che l'Ill.mo Tribunale adito voglia, previo ogni incombente di rito e ogni provvedimento opportuno, tenuto conto del fatto che il Sig. JAHHAR Abdelfattah si è sempre mostrato collaborativo nella fase istruttoria della procedura di composizione della crisi e non ha mai tenuto un comportamento che potesse escludere la sussistenza del requisito della meritevolezza. Voglia: dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata, nei termini proposti dalle ricorrenti e validati dal Gestore nominato, dichiarando esecutivo il piano, procedendo alla nomina del Liquidatore e ordinando pertanto la sospensione/interruzione di tutte le procedure esecutive e cautelari nei confronti dei ricorrenti, come richiesto nel ricorso al quale si rimanda per brevità."*

**Ragioni di fatto e di diritto della decisione**



Con ricorso depositato in data 14 ottobre 2022 ha chiesto, ai sensi dell'art. 268, comma 1, CCII, l'apertura della procedura di liquidazione controllata. Al ricorso è stata allegata la relazione redatta dal Gestore della Crisi, Dott. il quale ha esposto la propria valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ed ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore. A seguito del decreto del 21 dicembre 2022, il ricorrente ha depositato in data 3 febbraio 2023 integrazione al ricorso ed il Gestore integrazione alla relazione, sviluppando i temi istruttori indicati dal Tribunale e producendo i documenti richiesti.

✓ **La giurisdizione**

Sussiste la giurisdizione italiana, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) 2015/848 del 20 maggio 2015 e va dichiarata la natura principale della presente procedura ai sensi dell'art. 26 comma 4 CCII, atteso che dal ricorso e dalla relazione del Gestore emerge che il COMI, presuntivamente individuato nel luogo di residenza abituale del debitore, è sito in Italia da almeno sei mesi antecedenti il deposito della domanda di apertura, in mancanza di elementi contrari all'operare della presunzione posta dall'art. 3 comma 1 paragrafo 4.

✓ **La competenza**

Sussiste la competenza del Tribunale di Monza, ai sensi dell'art. 27, comma 2, richiamato dall'art. 65 del CCII, poiché il ricorrente risiede nel Comune di ), ricompreso nel circondario del Tribunale adito.

✓ **L'adeguatezza delle produzioni documentali e della relazione del Gestore**

Va considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura della liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2 CCII, è soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario, in particolare alla disciplina prevista per la liquidazione giudiziale all'art. 39, nei limiti di compatibilità.

Nel determinare il contenuto della clausola di compatibilità deve farsi applicazione dei principi generali stabiliti dal Codice, tra i quali il dovere di buona fede e correttezza, richiamato all'art. 4, che impone al debitore di illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo tutte le informazioni necessarie e appropriate rispetto allo strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza prescelto.

Nel dovere di correttezza rientra il dovere di cooperare con gli organi della procedura, affinché questa raggiunga i propri scopi, ossia liquidare il patrimonio del debitore (art. 2 comma *mbis*), con attenzione anche al tema della ragionevole durata (art. 5 comma 4).

L'individuazione del corredo documentale minimo si determina, dunque, non solo in relazione alla necessità per il Tribunale di verificare i presupposti di cui all'art. 268 e 269 CCII, ossia il ricorrere del sovraindebitamento e l'esclusione delle altre procedure di risoluzione della crisi e dell'insolvenza, bensì anche tenendo presente la portata di questo obbligo, che ha ricadute sul vaglio di attendibilità e completezza dell'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore fornita dal Gestore della Crisi.

L'obbligo di trasparenza e cooperazione opera dunque nei confronti di tutti gli organi della procedura, il Gestore ma anche il Tribunale, il G.D. responsabile dell'adozione dei provvedimenti iniziali ex art. 268 comma 4 e il nominando liquidatore, tenuto alle attività preliminari ex art. 272.

A seguito delle richieste di integrazione ufficiose, il debitore e il Gestore della Crisi hanno depositato ovvero illustrato nel corpo del ricorso o della relazione integrativa, la documentazione e le informazioni richieste dagli artt. 39, 4, 268 e 269 CCII.

La relazione del Gestore, all'esito dell'integrazione, è adeguatamente motivata, corroborata dai documenti prodotti e rispondente ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, CCII. In particolare, a seguito dell'integrazione documentale, è stata effettuata un'attenta disamina degli estratti dei conti correnti degli ultimi cinque anni e una compiuta ricostruzione della situazione economica attuale ed effettiva del debitore.

In particolare, sono state prodotte:



- 1) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, accompagnate dalla produzione degli estratti dei conti correnti bancari e/o postali degli ultimi cinque anni, anche in funzione delle valutazioni spettanti al liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274 CCII;
- 2) la relazione sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria aggiornata alla data del deposito;
- 3) l'inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo stato particolareggiato ed estimativo delle attività), necessario ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2, lett. e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, CCII;
- 4) la idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi o, quantomeno, l'esito della richiesta effettuata dall'O.C.C. ai sensi dell'art. 269 comma 3 del Codice;
- 5) l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei crediti e delle rispettive cause di prelazione nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse del titolo da cui sorge il diritto, con apposita indicazione del domicilio informatico digitale di coloro tra questi che ne sono muniti;
- 6) la relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione, di cui all'art. 94 comma 2, compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274 CCII;
- 7) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia, ai fini della tempestiva adozione da parte del G.D. del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4, lett. b) CCII);
- 8) la documentazione ulteriore richiesta dal Tribunale a fronte di lacune e incongruenze emergenti dall'esame della prima relazione sulla consistenza dell'attivo del ricorrente (a titolo esemplificativo, dichiarazione dei redditi mancante, estratti conto, dichiarazione del debitore, sotto la propria responsabilità, dell'assenza di beni mobili e immobili all'estero).

✓ **L'assenza di preclusioni all'esame nel merito della domanda di liquidazione.**

Il debitore non è imprenditore soggetto alla disciplina della liquidazione giudiziale, atteso che lo stesso è assunto come lavoratore dipendente presso la \_\_\_\_\_ dal 2 settembre 2021, a tempo pieno e indeterminato con la qualifica di manovale edile (cfr. docc. 7 – comunicazione obbligatoria assunzione – e 8 – buste paga – allegati al ricorso). L'impresa, un tempo esercitata, risulta cancellata dal registro delle imprese il \_\_\_\_\_ 2014 (cfr. doc. 6 allegato al ricorso – visura camerale impresa individuale).

Pertanto, è esclusa l'applicabilità del diverso istituto della liquidazione giudiziale ovvero della liquidazione coatta amministrativa o di altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCI il debitore è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio.

✓ **I presupposti per l'apertura della procedura: il sovraindebitamento.**

Ricorre altresì il presupposto oggettivo del sovraindebitamento, come definito dall'art. 2, comma 1, lett. c), CCII, nella forma dell'insolvenza, attesa l'oggettiva insufficienza dei redditi maturandi tempo per tempo e del valore di liquidazione dei pochi beni mobili posseduti a consentire il regolare e integrale pagamento dei debiti assunti.

Dai dati esposti nella domanda del ricorrente, successivamente verificati dal Gestore della Crisi, risulta un'esposizione debitoria pari ad € 103.525,65, comprensiva dei costi prededucibili maturati in funzione della procedura, come di seguito dettagliati:

a) crediti prededucibili

Creditore istante	Importo	categoria
Professionista/OCC – importo lordo	€ 2.421,11	preded.
	<u>€ 2.421,11</u>	

b) crediti al privilegio mobiliari



Creditore istante	Importo	categoria	Grado	Privilegio
	2.188,68	priv. Mob.	Ante I	art. 2751 bis n.2; art. 2777 lett. b) c.c.
	2.188,68	priv. Mob.	Ante I	art. 2751 bis n.2; art. 2777 lett. b) c.c.
	5.746,58	priv. Mob.	VIII	artt. 2753-2754; art. 2778 n.8 c.c.
	1.331,39	priv. Mob.	VIII	artt. 2753-2754 (50%); art. 2778 n.8 c.c.
	10.293,23	priv. Mob.	XVIII	art. 2752 I co; art. 2778 n.18 c.c.
	14.064,19	priv. Mob.	VIII	artt. 2753-2754; art. 2778 n.8 c.c.
	1.404,65	priv. Mob.	VIII	artt. 2753-2754 (50%); art. 2778 n.8 c.c.
	5.055,33	priv. Mob.	XVIII	art. 2752 I co; art. 2778 n.18 c.c.
	1.152,00	priv. Mob.	XIX	art. 2752 III co; art. 2778 n.19 c.c.
	294,86	priv. Mob.	XIX	art. 2752 III co; art. 2778 n.19 c.c.
	<u>43.719,58</u>			

c) crediti al chirografo

Creditore istante	Importo	categoria
	4.325,22	chirografo
	3.059,74	chirografo
	50.000,00	chirografo
	<u>57.384,96</u>	

Con riferimento all'attuale situazione economica, patrimoniale e finanziaria, il ricorrente risulta:

- A. non risulta titolare di diritti reali immobiliari (cfr. doc. 13 allegato al ricorso – ispezioni ipotecarie e catastali -);
- B. possiede i seguenti beni mobili registrati (cfr. doc. 14 allegato al ricorso – visura PRA -): -
- C. possiede mobili e arredi come elencati con sommaria valutazione effettuata dal Gestore della crisi (cfr. pagina 6 dell'integrazione alla relazione particolareggiata);
- D. è titolare di un conto corrente c/c \_\_\_\_\_ che presenta un saldo attivo al 30/06/2022 Euro 83,29 del quale risultano prodotti gli estratti conto degli ultimi cinque anni all'esito dell'integrazione documentale depositata il 3.02.2023;
- E. quanto ai redditi, il ricorrente avrebbe la disponibilità anche per il 2022 di un reddito netto "effettivamente incassato di € 36.527,13".

Il ricorrente ha esposto le seguenti spese per il sostentamento del nucleo familiare composto dalla moglie, a carico, e dalle due figlie minori:



Locazione	€ 570,00
Spese Condominiali	€ 50,00
Abbigliamento	€ 100,00
Mensa scolastica	€ 196,00
Utenze domestiche energia e gas	€ 92,50
Manutenzione auto	€ 20,83
Assicurazione auto	€ 50,00
Bollo auto	€ 7,08
Carburante	€ 250,00
Tari	€ 8,33
Vitto	€ 600,00
Spese telefoniche	€ 70,00
Spese Mediche	€ 150,00
Rinnovo permesso di soggiorno	€ 17,92
Cosmetica e vestiario	€ 100,00
<b>IMPORTO MENSILE</b>	<b>€ 2.182,66</b>

L'OCC ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dalla ricorrente a corredo della domanda, documentazione che consente di ricostruire in modo esaustivo la condizione patrimoniale e reddituale del debitore, nonché l'ammontare dei debiti, ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.

✓ **L'apertura della procedura di liquidazione controllata familiare: i comandi giudiziali**

Per quanto detto, sussistono tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente e, ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b), CCII, il gestore designato dall'OCC deve essere nominato liquidatore.

Può invece essere omesso l'ordine previsto dall'art. 270, comma 2, lett. c), poiché trattasi di domanda proposta dallo stesso debitore ed i documenti oggetto del comando, segnatamente l'elenco dei creditori, sono già stati depositati.

Deve considerarsi poi che effetto automatico dell'apertura della procedura è il divieto di inizio o prosecuzione delle esecuzioni individuali o cautelari, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII.

Con riguardo alla durata della procedura di liquidazione controllata deve osservarsi, in adesione a quanto già ritenuto dal Tribunale di Verona (sentenza del 05/10/2022 nel proc. 22/2022) e in precedenti di questo Tribunale, che, pur non essendovi più una disposizione corrispondente all'art. 14 *undecies* L. 3/2012, la procedura non potrà chiudersi finché vi siano dei beni da liquidare a soddisfacimento dei creditori e che pertanto, ove la liquidazione dei beni non sia terminata nei tre anni dalla dichiarazione di apertura, data a partire dalla quale dovrà essere valutata la richiesta di esdebitazione, sarà possibile proseguire nelle attività e nell'eventuale apprensione della quota di stipendio del debitore, posto che anche l'apprensione di quote di reddito del debitore rientra nella nozione di "liquidazione dei beni".

**P.Q.M.**

Il Tribunale, visto l'art. 270 CCII,

1) **dichiara** aperta la procedura di liquidazione controllata di

2) **nomina** Giudice Delegato per la procedura la Dott.ssa



3) **nomina** liquidatore il Dott.

4) **assegna** ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, CCII;

5) **ordina** al debitore ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione e, in particolare, ordina al datore di lavoro del debitore di corrispondere lo stipendio del debitore, al netto delle somme che verranno quantificate dal g.d. con separato provvedimento, sul conto corrente intestato alla procedura i cui estremi verranno forniti tempestivamente dal liquidatore;

6) **autorizza** il debitore a mantenere un conto corrente al fine di poter gestire le somme disponibili a titolo di mantenimento del nucleo familiare con la precisazione che dovrà essere consentita al liquidatore la visibilità del conto, al fine di effettuare i controlli di competenza;

7) **dà atto**, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII, che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

8) **dispone** che il liquidatore:

- pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Monza o del Ministero della Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la *privacy* per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti;
- trascriva la presente sentenza presso gli Uffici territorialmente competenti in relazione ai beni immobili offerti in liquidazione;
- proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272, comma 1, CCII;
- proceda, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, alla redazione dell'inventario di tutti i beni soggetti alla liquidazione e individuati nell'integrazione alla relazione in conformità al disposto dell'art. 268 comma 4 e alla predisposizione del programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII;
- predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270, comma 2, lett. d) CCII, la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma 1, CCII;
- proceda all'apertura di un conto corrente intestato alla procedura nel quale verranno versate le somme eccedenti la porzione di stipendio che verrà quantificata con separato decreto del g.d. nonché le somme derivanti dalla liquidazione dei beni;



- verifichi periodicamente il conto corrente mantenuto dal debitore per la gestione delle somme necessarie al mantenimento del nucleo familiare, segnalando eventuali anomalie;
- informi immediatamente il Giudice Delegato delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocatorie da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale del debitore e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII;
- segnali al G.D. con congruo anticipo l'approssimarsi del termine triennale previsto dall'art. 282 c.c.i.i., predisponendo con l'occasione un'informativa dettagliata sui temi di cui all'art. 280 comma 1 lett. b) e c) e in particolare sulla genesi e sull'evoluzione del sovraindebitamento.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione urgente della presente sentenza a parte debitrice, nonché all'OCC e al Liquidatore nominato.

Così deciso in Monza nella camera di consiglio del giorno 1° marzo 2023.

Il Giudice relatore

Il Presidente

